

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 2161-A)

RELAZIONE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(RELATORE PIOLA)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 7 agosto 1962

(V. Stampato n. 3513)

presentato dal Ministro delle Finanze

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 9 agosto 1962*

Comunicata alla Presidenza il 21 settembre 1962

**Delega al Governo per l'emanazione del testo unico sui servizi
della riscossione delle imposte dirette**

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo unico del disegno di legge che — già approvato dalla Camera dei deputati — viene sottoposto all'esame del Senato col numero 2161 contiene la delega al Governo a formulare il testo unico delle norme riguardanti l'ordinamento dei servizi della riscossione dei tributi diretti mediante ruoli e conferire maggiore semplicità e funzionalità ai servizi suddetti nonchè ai rapporti fra gli esattori comunali ed i ricevitori provinciali delle imposte dirette da un lato e lo Stato e gli altri Enti impositori dall'altro. La delega in questione completa quella data al Governo con

l'articolo 63 della legge 5 gennaio 1956, n. 1, già attuata con l'emanazione del testo unico delle leggi sulle imposte dirette (titolo X del decreto presidenziale 28 gennaio 1958, n. 645) limitatamente ai rapporti intercorrenti fra gli esattori ed i soggetti d'imposta, e non fra gli esattori e gli enti impositori.

Era una lacuna che — già più volte rilevata in passato — doveva essere colmata ed è ciò che appunto si propone il disegno di legge in esame: inoltre il vecchio testo unico 17 ottobre 1922, n. 1411, ed il relativo regolamento, nel trentennio che li se-

para da noi, hanno dovuto subire numerosissime modificazioni ed integrazioni, sparse in più di 150 leggi, decreti, circolari ministeriali esplicative; il loro coordinamento costituisce — è evidente — una necessità, e darà certezza e chiarezza alle norme, mentre la maggiore semplicità e funzionalità della gestione delle esattorie e ricevitorie attuata coi nuovi mezzi e metodi, dettati dall'esperienza e dagli studi approfonditi in questi ultimi anni, creerà gestioni più rispondenti alla situazione odierna.

È ovvio che questo lavoro, per la sua complessità e tecnicità, non si poteva efficacemente svolgere nelle aule parlamentari, ma — osservati i precetti costituzionali — doveva essere dal Parlamento delegato al potere esecutivo, previa consultazione di una commissione di 5 senatori e 5 deputati.

A ciò appunto provvede il disegno di legge in esame, del quale, per le ragioni su esposte, il vostro relatore si onora chiedere al Senato l'approvazione.

PIOLA, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Il Governo della Repubblica è autorizzato ad emanare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sentita una Commissione parlamentare composta di cinque senatori e di cinque deputati, il testo unico delle norme riguardanti l'ordinamento dei servizi della riscossione dei tributi diretti mediante ruoli, coordinando le disposizioni del testo unico delle leggi per la riscossione delle imposte dirette approvato con regio decreto 17 ottobre 1922, n. 1401, del regolamento 15 settembre 1923, n. 2090, e della successiva legislazione, ed apportando alle norme stesse tutte le modifiche occorrenti allo scopo di conferire maggiore semplicità e funzionalità ai servizi suddetti, ed ai rapporti fra lo Stato, gli enti impositori, gli esattori comunali ed i ricevitori provinciali delle imposte dirette.